

**PRESIDENTE.** Onorevole De Witt, se ha qualche proposta da fare, la presenti.

**DE WITT.** Io faccio la proposta che colla votazione di quest'articolo non resti pregiudicata la questione sull'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Ella fa una proposta sospensiva? Io la metterò ai voti.

**DE WITT.** Io domando che non sia pregiudicata la questione dell'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Fa una proposta sospensiva?

**DE WITT.** No.

**PRESIDENTE.** Ma mi permetta: come vuole che io sottoponga al giudizio della Camera una simile questione, cioè che si voti, ma che la Camera intenda che, quando abbia votato, non possa essere pregiudicata la sua proposta?

**DE WITT.** Allora io farò la proposta che la votazione di quest'articolo si faccia contemporaneamente all'articolo 2.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Witt propone che la votazione del suo emendamento sia sospesa e che sia solamente messa ai voti dopo che sia deliberato sull'articolo 2.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata e quindi respinta.)

Ora pongo ai voti il 4° comma modificato nel modo che ho letto.

(È approvato.)

Viene a questo comma un'aggiunta proposta dagli onorevoli Della Rocca e De Witt. Essi chiedono che all'articolo 462 del Codice penale sia sostituito il seguente: « Mediante l'osservanza dei regolamenti di pubblica sicurezza, è permesso il porto di armi lunghe da fuoco e di pistole di misura, nonchè dei bastoni che siano forniti di lame, di spada e di sciabola e ne abbiano l'apparenza. »

Io debbo osservare che questa questione fu risolta ieri dalla Camera quando respinse la proposta dell'onorevole Plutino.

L'onorevole Della Rocca le diede un'altra forma, ma l'argomento è il medesimo. Sono quindi in dovere di osservare che qui si tratterebbe della questione pregiudiziale.

**DELLA ROCCA.** Io ho fatta questa proposta perchè non sono stato presente ieri alla discussione; ma sono stato informato che la mozione respinta dalla Camera era più ampia della mia. Io propongo soltanto che i bastoni così detti animati siano tolti dal novero delle armi insidiose.

Ma, poichè l'onorevole presidente crede che questa mia proposta sia pregiudicata dalla votazione di ieri, io, in vista delle disposizioni della Camera, mi rassegnò all'opinione dell'onorevole presidente, e mi riservo di riparlare a miglior tempo.

**PRESIDENTE.** È un dovere che compio. Dunque ella ritira la sua proposta?

**DELLA ROCCA.** Non la ritiro; ma mi uniformo all'osservazione pregiudiziale, e non insisto.

**SERPI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Su di che?

**SERPI.** Su questa proposta, per domandare una semplice spiegazione.

Io mi sono recato dalla Commissione per domandarle se nelle armi insidiose comprendesse le armi lunghe che talvolta i cacciatori portano per uso della caccia, massime quelli che frequentano la caccia del cinghiale; alessò sento che i pastori hanno la sciabola.

*Voce.* No; il bastone, lo stocco!

**SERPI.** Ho parlato col ministro dell'interno e mi disse che queste armi potevano ottenere il permesso. Bisogna spiegarsi chiaro, perchè alle volte gli agenti della sicurezza pubblica non dovessero fare difficoltà al porto di queste armi.

**DELLA ROCCA.** Il Codice penale si occupa della definizione di queste armi. L'articolo 462 dice che si può dare il permesso delle armi da fuoco, ed io soggiungeva che si fosse esteso eziandio ai bastoni forniti di lama, di spada o sciabola, che ne presentassero l'apparenza.

**PRESIDENTE.** Ha ragione; ma l'onorevole Plutino generalizzava la sua proposta e venne respinta. Ora l'onorevole Della Rocca sa che nel genere è compresa la specie.

Gli onorevoli De Witt, Della Rocca e Caldini propongono la seguente aggiunta all'articolo 1:

« Non entrano nelle disposizioni della presente legge le collezioni di armi antiche o moderne, in quanto sieno raccolte di oggetti di belle arti o di studio. »

Che cosa ne pensa la Commissione?

**TROMBETTA, relatore.** Mi pare che non sia il caso di inserirla in una legge che provvede alla sicurezza.

**PRESIDENTE.** La Commissione ritiene che sia inutile. Dietro questa dichiarazione, ritira la sua aggiunta?

**DE WITT.** Che cosa dice l'onorevole guardasigilli?

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io credo effettivamente che le collezioni d'armi, che si ritengano come oggetto di antichità o come oggetti d'arte, non possano entrare nel concetto di questa legge, che è per l'asportazione e la ritenzione d'armi che minacciano la pubblica tranquillità. Quando è ben dimostrato che trattasi esclusivamente di una collezione d'arte o di antichità, non vi può essere fondamento di azione penale; e però, l'aggiunta proposta parmi superflua.

**DE WITT.** Prendo atto di questa dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Veniamo all'ultima parte dell'articolo primo, cioè alla modificazione dell'articolo 206.

**PUCIONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** « Art. 206. *Cod. proced. pen.* Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria gli oziosi, i vagabondi, i men dicanti, e le altre persone